

TITOLO IL RUOLO E LE RESPONSABILITA' DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE – LA RICERCA DEI CHIAMATI ALL'EREDITA'

I) PREMESSE GENERALI e FIGURA DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE (ARTT. 528 E SS. C.C.):

L'istituto dell'Eredità giacente è disciplinato dagli artt. 528 e ss. c.c. ed è **un patrimonio sotto amministrazione, ossia un insieme di beni che necessitano di un amministratore in attesa che il titolare ne assuma, appunto, la titolarità.**

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente ha **natura costitutiva** ed è iscritto nel registro delle successioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la nomina può avvenire su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio da parte del giudice).

Presupposti dell'eredità giacente:

- a) **NESSUNO** dei chiamati all'eredità ha accettato l'eredità in tali ipotesi è ricompresa anche la circostanza in cui NON si conoscano gli eredi e quindi in attesa della loro identificazione è necessario gestire e tutelare la massa ereditaria. **L'accettazione può essere formale o tacita** (quando ci sono inequivocabili **atti dispositivi del patrimonio ereditario** e non di semplici condotte di mantenimento ed integrità dell'asse ereditario: es. di accettazione tacita: il chiamato che ha effettuato voltura catastale di un immobile, anche quando questa sia già stata chiesta dal defunto; riscosso assegno lasciato in pagamento dal defunto; riscosso crediti del defunto; pagato debiti ereditari con beni dell'asse ereditario, promesso in vendita bene dell'asse ereditario, esperito azione di riduzione o altre azioni in qualità di erede, concesso ipoteca sui beni ereditari; esempio di atti che NON sono considerati accettazione tacita, perché non sono atti dispositivi: presentazione di denuncia di successione; mancata opposizione a decreto ingiuntivo e precetto del chiamato in qualità di erede; costituzione in giudizio del chiamato all'eredità al quale è stata diretta una citazione a giudizio come erede, soltanto per fare valere il difetto di legittimazione passiva; i solleciti a procedere ad una divisione (amichevole o giudiziale); presentazione denuncia di successione e pagamento imposte; richiesta di pubblicazione testamento olografo; pagamento NON TRANSATTIVO dei debiti del de cuius con denaro proprio senza ;) ; pagamento delle spese funerarie con denaro proprio richiesta di informazioni circa l'esistenza di un testamento o di beni ereditari relitti del de cuius per valutare la necessità di una denuncia di successione richiesta di sequestro conservativo a tutela dei crediti ereditati esecuzione di atti meramente conservativi di beni ereditari). **Quando vi è accettazione tacita ci sono ovviamente atti di disposizione patrimoniale** ed in questo caso NON si procede alla nomina del Curatore, A AMENO CHE IL

CURATORE NON SIA GIA' STATO NOMINATO, nel qual caso non c'è possibilità di gestire o conservare il patrimonio da parte dei chiamati senza l'accettazione.

- b) Nessuno dei chiamati è nel possesso dei beni ereditari (per possesso – ai fini dell'eredità giacente NON si tiene in considerazione l'accezione tecnica di possesso ex art.1140 c.c.: essendo sufficiente per avere un POSSESSO PRECLUSIVO DELL'APERTURA DELL'EREDITA' GIACENTE UNA MERA RELAZIONE MATERIALE DA PARTE DEL CHIAMATO CON IL BENE O BENI oggetto della eredità giacente). Non vi può essere il possesso neppure pro quota di parte della massa ereditaria, L'ASSENZA DI POSSESSO DEVE RIGUARDARE TUTTA LA MASSA EREDITARIA.

L'esigenza di nominare un curatore dell'eredità giacente è appunto quella della salvaguardia e conservazione della massa ereditaria (salvaguardia nell'interesse dei chiamati all'eredità, dei legatari, dei creditori del de cuius).

Il ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente è atto di giurisdizione volontaria e può essere proposto **da chiunque vi abbia interesse** (a dai chiamati non in possesso dei beni ereditari; b da chiamati in subordine; c dai legatari; d dai creditori del de cuius, dei chiamati, dei legatari) – **anche senza difensore** – e **d'ufficio**

Quando invece se si sa per certo fin dall'origine (cioè dall'apertura della successione) che non vi siano successibili entro il sesto grado, l'eredità non è giacente ma è VACANTE e l'eredità verrà devoluta allo Stato (che acquista l'eredità senza la necessità di accettazione).

Natura e funzione del curatore dell'eredità giacente: Il curatore dell'eredità giacente (artt. 528 – 532 c.c.) è un ausiliario del giudice ed è nominato quando nessuno dei chiamati all'eredità ha ancora accettato e non ne è in possesso.

Non rappresenta l'erede (o il chiamato all'eredità), ma la massa ereditaria come entità autonoma, in funzione di conservazione e amministrazione.

La sua **FUNZIONE** è di pubblico ufficiale, pure se salvaguarda interessi privati, cioè quella di **AMMINISTRARE e PRESERVARE** i beni ereditari fino a che l'eredità non venga accettata o definitivamente rinunciata, o comunque quando sia decorso il termine per la devoluzione dell'eredità allo Stato (10 anni dall'apertura della successione senza accettazione alcuna).

Dopo la nomina il Curatore deve fare una serie di comunicazioni via PEC (all'agenzia delle entrate per avere il numero di C.F. della procedura, poiché il curatore agisce in nome proprio in relazione alla procedura, ma nell'interesse altrui; all'agenzia del demanio poiché c'è la possibilità che in assenza di eredi l'eredità giacente sia devoluta allo Stato; all'INPS per accertamenti di eventuali ragioni debito/credito; Ufficio riscossione tributi del Comune sia residenza del de cuius sia dove sono ubicati eventuali immobili; Ufficio Postale ultima residenza /domicilio: per acquisire **tutte quelle informazioni che si possono ricavare dalla corrispondenza indirizzata al de cuius – estratti conto bancari, polizze vita, corrispondenza tra parenti, atti notificati e giacenti presso l'ufficio**; Camera di Commercio e ufficio IVA- per variazioni dati iva - se c'è una azienda; Ufficio PRA: se nella massa ereditaria c'è un bene mobile registrato).

L'ATTIVITA' del curatore è costituita da **una serie di adempimenti determinati anche da fasi temporali**: a) individuare i chiamati all'eredità, quando questi non siano noti, b) redigere l'inventario dei beni ereditari c) conservare ed amministrare – amministrazione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione del Tribunale - i beni ereditari e amministrare il patrimonio per preservare il valore economico. d) riscuotere i crediti derivanti dall'eredità e pagare i debiti del de cuius, previa autorizzazione del Giudice, e) rappresentare legalmente la massa ereditaria, agire in giudizio o resistere ad eventuali azioni legali che coinvolgano l'eredità; f) gestione provvisoria dei beni: affittare immobili, vendere beni mobili deteriorabili (art. 783 co. 1 cpc), previa autorizzazione

del Giudice (la vendita immobiliare è possibile sono in caso di necessità a **di utilità evidente** e sempre su autorizzazione del giudice)

Quando il curatore è un avvocato, egli rimane soggetto ai principi della deontologia forense, anche se agisce come ausiliario del giudice (pubblico ufficiale).

Sono concetti di deontologia che verranno poi specificati per ciascuna delle fasi di attività del Curatore: uno dei più importanti è proprio quello dell'indipendenza e dell'autonomia del Curatore dell'eredità giacente (così come l'avvocato) che NON deve avere interessi economici personali rispetto al mandato ricevuto (a parte il compenso dovuto per l'attività espletata): devono quindi essere evitati rapporti di carattere economico o commerciale estranei al mandato professionale (con i chiamati all'eredità, i legatari ed i creditori dell'eredità giacente), che alterano l'equilibrio dell'attività dell'avvocato anche nella funzione di curatore della eredità giacente.

L'estraneità al procedimento per cui è mandato garantisce la massima professionalità ed evita il coinvolgimento in responsabilità. Così come l'autonomia, cioè il mancato condizionamento/pressione dei soggetti, anche quelli che fanno parte del procedimento, non possono suggerire soluzioni tecniche al curatore che deve conoscere la materia ed applicare la legge e soggiacere anche alla normativa deontologica (e alle indicazioni del giudice, anch'egli obbligato a soggiacere alle norme di legge).

II) FUNZIONI DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE E DOVERI DEONTOLOGICI

1. Aspetti operativi e giuridici della ricerca dei chiamati all'eredità

La ricerca dei chiamati ("successibili" entro il sesto grado – art. 572 c.c. -abbiamo, detto a parte il fenomeno di trasmissione della delazione o successione della delazione, ex art. 479 c.c.) è dunque spesso una fase preliminare essenziale: senza individuazione degli eredi potenziali, non è chiaro chi possa accettare o rinunciare all'eredità. Peraltro, in dottrina e nelle linee guida si segnala che «seppure la ricerca dei chiamati all'eredità non sia un obbligo espresso imposto al curatore ... tale adempimento rientra tra quelli essenziali».

- Le "Linee guida" di alcuni Tribunali precisano che il curatore, una volta nominato, assume il compito di ricercare gli eredi – tramite **informazioni anagrafiche, consultazioni di registri comunali, genealogia** – al fine di permettere la devoluzione o l'accettazione.

cito ad esempio le linee guida Tribunale di Genova: secondo cui il curatore deve acquisire sommarie informazioni anche da parte di persone che – per rapporti di vicinanza o di parentela con il de cuius – siano in grado presumibilmente di fornire elementi di conoscenza utili per individuare beni appartenenti allo stesso; oppure per individuare i possibili chiamati all'eredità – quando non si conoscono le identità o quando in un testamento debbano essere associati alle persone fisiche o giuridiche semplici nominativi se non ci sono particolari elementi di individuazione se non i meri nominativi –

Necessario sarà quindi assumere informazioni (sia sulla identità dei chiamati all'eredità, ma anche sulla esatta individuazione di tutta la massa ereditaria) ad esempio: dagli eredi rinunciatari, da chiamati all'eredità, da parenti, soci del de cuius, assistenti domestici, badanti. Le persone sentite dal Curatore NON hanno l'obbligo di collaborare con quest'ultimo, vanno quindi evitati atteggiamenti "intimidatori" da parte del Curatore che dovrà allora rivolgersi a pubblici registri / Registri anagrafe del comune; ufficio postale,

valersi di esperti in ricerche genealogiche, informando il Giudice per valutare insieme la possibilità di nominare un esperto quando ciò non sia antieconomico rispetto ai beni dell'eredità giacente.

Ove le persone si siano invece dichiarate disponibili ad essere intervistate e collaborare con la procedura si procederà ad una redazione di processo verbale delle informazioni rese dalla persona, vi è il dovere di riprodurre in modo integrale e veritiero le dichiarazioni delle persone informate ed intervistate. C'è un dovere di riportare tutte le dichiarazioni in modo esatto e completamente veritiero.

Non dissimili sono le linee guida del Tribunale di Livorno: c'è un paragrafo dedicato alla ricerca dei chiamati alla eredità, ove non noti, che una delle prime attività del Curatore dell'eredità del de cuius al fine di provocare l'accettazione dell'eredità. A tal fine il curatore **potrà** consultare l'anagrafe del luogo di nascita del de cuius e del luogo di ultima residenza, nonché il registro successioni per eventuali testamenti pubblicati. Di tali ricerche il curatore darà indicazione / informazione al Giudice nelle proprie relazioni di rendiconto.

- **L'art. 481 c.c.**, che prevede l'“**actio interrogatoria**” per far fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiara se accetta o rinuncia, è uno **strumento che può essere usato anche dal curatore dell'eredità giacente** (potendo procedere chiunque vi abbia interesse). Decorso inutilmente il termine fissato l'eredità si intende rinunciata, mentre i legati si intendono accettati, perdendosi il diritto a rinunciare.
- La ricerca dei chiamati è anche funzionale alla chiusura della curatela: se dopo corretti tentativi non si rintracciano chiamati, l'eredità può essere devoluta allo Stato.
- Caso di trasmissione della delazione o successione della delazione ex art. 479 c.c. ESEMPIO: muore Tizio che ha nominato erede Caio (trasmittente) che a sua volta muore senza avere accettato l'eredità di Tizio e muore avendo nominato proprio erede Sempronio (trasmissario). Sempronio erede di Caio – che non ha accettato l'eredità di Tizio – potrà accettare l'eredità sia di Caio, ma anche quella di Tizio, per trasmissione di Caio.

In sintesi operativa: il curatore – in tutti i casi in cui non siano esattamente individuati i chiamati all'eredità - una volta nominato, deve attivare indagini e verifiche necessarie per identificare gli aventi diritto, comunicare con l'autorità giudiziaria e predisporre l'iter per l'accettazione o la rinuncia: una omissione può rallentare la procedura e generare responsabilità

1. A Profili deontologici forensi riferiti alla funzione di ricerca degli eredi

Quando l'avvocato assume la funzione di curatore dell'eredità giacente, si trova soggetto anche ai doveri del Codice Deontologico Forense (CDF). Applicando la normativa deontologica ai compiti di ricerca dei chiamati, emergono vari profili:

a) Dovere di Diligenza (art. 12 CDF) e Dovere di competenza (art. 14 CDF) lealtà e Doveri di probità, dignità decoro, indipendenza, lealtà, correttezza (art. 9 CDF)

- L'art. 9 CDF stabilisce che «*l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa*», **in questo caso del rilievo di interesse pubblico che è l'ufficio di curatore dell'eredità giacente**, ausiliario del giudice.
- Proprio nella fase di ricerca degli eredi, l'avvocato-curatore deve garantire che le indagini siano condotte **con competenza** art. 14 CDF (es. uso di fonti

anagrafiche, ricerca genealogica, analisi dei registri), senza superficialità o omissioni che possano pregiudicare l'interesse della massa ereditaria o dei potenziali chiamati. In questo caso potrebbero emergere anche profili di responsabilità civile e di risarcimento del danno.

- **La mancata identificazione di eredi che potevano essere reperiti facilmente potrebbe configurare una violazione del dovere di diligenza professionale** (e, in caso di danno, anche profili di responsabilità nei confronti degli eredi). Anche in questo caso emergono profili di responsabilità civile che potrebbero essere risarcibili rispetto alla omissione di identificazione degli eredi.

b) Imparzialità, neutralità, evitare conflitto di interessi (art. 24 CDF)

- **Il curatore non rappresenta un erede, non agisce per uno solo dei potenziali chiamati, ma per la massa ereditaria e per il corretto funzionamento della procedura.** In tal senso, la deontologia impone all'avvocato-curatore di non favorire un possibile erede rispetto a un altro nella fase di ricerca: **ad esempio, non indirizzi le indagini verso un erede certo trascurandone altri, salvo motivi obiettivi** (difficoltà obiettive nel reperire tutti i chiamati, da circostanze da valutare caso per caso).

Questo **dovere di evitare il conflitto di interessi nell'esercizio del proprio ufficio è particolarmente importante per il curatore dell'eredità giacente** (come per l'avvocato in generale) perché consente di evitare eventuali responsabilità (disciplinare ma anche civile e penale e queste ultime due responsabilità possono comportare l'obbligo per il professionista di risarcimento dei danni), poiché **l'attività prestata in conflitto di interessi equivale ad un mancato adempimento del proprio ufficio, rende l'atto esposto ad impugnazione (annullamento/inefficacia).**

- L'indipendenza (art. 9 e art. 23 comma 3 CDF *“l'avvocato dopo il conferimento del mandato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25”* norma sul compenso) implica che l'avvocato-curatore debba evitare che rapporti personali o economici con alcuni potenziali chiamati o con terzi che possano influenzare negativamente la sua azione di ricerca degli eredi.

c) Trasparenza, informazione, correttezza (art. 27 CDF / dovere di informazione). Dovere di fedeltà art. 10 CDF (IL CURATORE COME L'AVVOCATO: “DEVE ADEMPIERE FEDELMENTE AL MANDATO RICEVUTO, SVOLGENDO LA PROPRIA ATTIVITA' A TUTELA E NELL'INTERESSE DELLA PARTE ASSISTITA” MA ANCHE “NEL RISPETTO DEL RILIEVO COSTITUZIONALE E SOCIALE DELLA DIFESA” c'è quindi anche un interesse “pubblico superiore derivante dalla propria funzione, qui addirittura il Curatore è nominato dal Giudice e lo deve “coadiuvare” nella procedura svolgendo attività che il giudicante non può fare da solo ex art. 68 CPC)

- Anche se la funzione del curatore è più ampia rispetto al semplice mandato difensivo, l'avvocato-curatore ha il dovere di informare, per quanto compatibile con la procedura, il Giudice e, per quanto possibile, gli interessati circa l'andamento della ricerca degli eredi: **ad esempio, rendendo conto dei criteri seguiti, delle comunicazioni inviate, delle risposte ottenute o mancate.**

- Il rapporto fiduciario che lega l'avvocato al mandato conferitogli implica che l'attività sia esercitata in modo trasparente e rendendo conto delle scelte fatte (anche se il curatore agisce in qualità di "ufficio"/ ausiliario del giudice e non per uno specifico cliente).

d) Riservatezza e correttezza nella gestione delle informazioni (art. 13 "dovere di segretezza e riservatezza" E 28 "riserbo segreto professionale" CDF)

- Nella fase di ricerca degli eredi l'avvocato-curatore entra in possesso di dati anagrafici, informazioni familiari, documenti sensibili: deve pertanto rispettare i doveri di riservatezza professionale. Anche se potrebbe non esserci un "assistito" specifico, l'avvocato deve trattare le informazioni con diligenza, evitando divulgazioni illegittime o uso improprio.
- Inoltre, l'avvocato-curatore deve evitare di utilizzare tali informazioni per finalità diverse da quelle consentite dalla nomina del curatore (es. finalità di marketing, acquisizione di incarichi privati etc) — che sarebbero incompatibili con il regime del mandato di servizio pubblico. In alcuni casi si può arrivare anche alla sanzione della sospensione dell'attività per mesi.. quindi l'importanza di adempiere al dovere di riservatezza e massimo riserbo è una questione che potrebbe incidere in modo molto grave sull'attività dell'avvocato – curatore.

e) Responsabilità e rendiconto dell'attività (art. 30 CDF gestione del denaro altrui e art. 26 CDF adempimento del mandato comma 1 *"l'accettazione del mandato presuppone la competenza per svolgerlo"*, comma 3 *"costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita"*)

- Se l'avvocato-curatore conduce una ricerca degli eredi che si rivela omessa o negligente e ciò provoca un danno (ritardo nella devoluzione, passivizzazione del patrimonio, aumento di spese etc), potrà essere chiamato a rispondere non solo civilmente ma anche disciplinarmente per violazione dei doveri professionali (es. diligenza, correttezza, inadempimento del mandato).
- In sede di rendiconto (quando questo verrà presentato) l'attività svolta nella fase di ricerca degli eredi dovrà essere documentata, anche ai fini della trasparenza verso il Giudice e gli interessati.
- Osservazioni deontologiche sulla fase di ricerca ed individuazione dei chiamati: «La ricerca dei chiamati non è solo un adempimento tecnico-formale, ma l'atto di apertura della procedura di curatela: l'avvocato-curatore ne fa un segno distintivo di servizio alla giustizia e alla collettività, non al singolo cliente. L'etica forense impone che questa fase sia affrontata con la stessa cura con cui si affrontano le "prime fasi" di un incarico giudiziale complesso.»

2) Funzione di accertamento e verifica della consistenza patrimoniale della massa ereditaria e gestione e amministrazione dei beni ereditari. Tutela della conservazione della massa: gestione ordinaria e straordinaria.

2. A Aspetto tecnico-giuridico

Il curatore è chiamato a conservare e amministrare i beni ereditari con diligenza non solo del buon padre di famiglia, ma "eiusdem condicionis et professionis", cioè quella diligenza tecnica richiesta

per il professionista che si occupa dell'ufficio di Curatore dell'eredità giacente (**quindi una "diligenza qualificata"**) fino all'accettazione o alla chiusura della procedura (art. 529 c.c.).

La gestione comprende atti di ordinaria amministrazione (es. riscossione canoni, pagamento utenze, manutenzione beni)

e, con autorizzazione giudiziale, atti di straordinaria amministrazione (es. vendita immobili, transazioni, cause).

2. B Aspetto deontologico forense

- Anche qui vi è un Dovere di competenza (art. 14 CDF che deve sempre essere accompagnato ad un dovere di aggiornamento e formazione professionale art. 15 CDF) e diligenza (ART. 12 CDF): **il curatore deve possedere conoscenze giuridiche, contabili e fiscali adeguate**. Una gestione negligente o non documentata può configurare violazione del dovere di diligenza professionale ed essere fonte di risarcimento dei danni.
- Imparzialità e neutralità (indipendenza art. 9 CDF e autonomia art. 23 comma 3) : il curatore non può favorire alcuno dei chiamati all'eredità, né singoli creditori.
- Lealtà e trasparenza verso il Giudice: ogni decisione di rilievo (vendite, locazioni, azioni legali) deve essere comunicata e, se necessario e previsto dalla legge, preventivamente autorizzata.
- Assenza di conflitti di interessi (art. 24 CDF ed autonomia ed indipendenza nella gestione dell'incarico art. 23 comma 3 CDF per quanto attiene al conferimento dell'incarico ***"l'Avvocato dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25"*** CDF diritto al compenso): è vietato al curatore dell'eredità giacente gestire beni o attività da cui il curatore tragga vantaggio personale o tramite soggetti collegati.

Il curatore agisce come "avvocato amministratore di un patrimonio altrui" sotto vigilanza giudiziaria; la sua condotta deve essere orientata alla tutela della massa e non al proprio interesse o a quello dei singoli soggetti, anche in questo caso soggiace alla regola deontologica di evitare i conflitti di interesse (anche potenziale).

3 Funzione di inventario dei beni (che attiene alla fase di verifica e consistenza della massa patrimoniale)

3 A Aspetto tecnico-giuridico

L'inventario, da redigere entro i termini fissati dal giudice (art. 529 c.c.), ha valore costitutivo della curatela: delimita la massa ereditaria e i debiti.

Aspetto deontologico forense

- Dovere di completezza e veridicità: l'inventario deve rappresentare fedelmente la realtà patrimoniale (dovere di verità art. 50 CDF).
- Trasparenza documentale (dovere di lealtà correttezza art. 9 CDF): l'avvocato-curatore deve assicurare tracciabilità di ogni valutazione (perizie, stime, verbali).
- Correttezza nell'uso delle informazioni (art. 9 CDF): non può omettere o occultare beni, né enfatizzare passività per ridurre responsabilità.

- Collaborazione con il cancelliere e il giudice: l'inventario è atto pubblico, quindi ogni irregolarità può assumere rilievo disciplinare e penale (falso in atto pubblico se non risponde a verità).

Profilo etico-forense:

L'inventario è un atto di verità: il curatore-avvocato deve rispettare il principio deontologico di lealtà verso l'autorità giudiziaria e veridicità delle dichiarazioni, assimilabile al dovere di non introdurre atti falsi o infondati nel processo (sempre art. 50 CDF).

4) Funzione di rendiconto

4 A Aspetto tecnico-giuridico

Il curatore deve periodicamente rendere conto della propria gestione e presentare un rendiconto finale al termine della curatela (art. 529 c.c.).

È soggetto all'approvazione del giudice e alla contestazione degli interessati.

Aspetto deontologico forense

- Dovere di rendiconto e trasparenza finanziaria (art. 27 CDF dovere di informazione): il curatore deve mantenere contabilità separata, chiara e verificabile (dovere di competenza art. 14 CDF, diligenza art. 12 e lealtà e correttezza art. 9 CDF).
- Responsabilità documentale: ogni spesa o introito deve essere giustificato e sostenuto da prove.
- **Divieto di appropriazione o distrazione di somme: anche temporanea, costituirebbe grave illecito disciplinare, oltre che reato penale ed anche illecito che può determinare un danno ed un risarcimento (art. 30 CDF).**
- Dovere di lealtà correttezza, trasparenza e verità (artt. 9 e 50 CDF): il rendiconto non è solo un obbligo legale ma una manifestazione di fiducia e correttezza verso la collettività (eredi, creditori, Stato).

L'avvocato deve rispettare la “trasparenza fiduciaria” tipica della professione: chi amministra beni altrui deve essere pronto a rendere conto in modo comprensibile e documentato.

Un rendiconto opaco, ritardato o incompleto può costituire violazione disciplinare grave, al pari della mancata comunicazione di somme riscosse per conto del cliente.

5) Funzione di pagamento dei crediti e dei legati

Aspetto tecnico-giuridico

Il curatore provvede, nei limiti dei beni ereditari e previa autorizzazione del giudice, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati (art. 530 c.c.), seguendo l'ordine stabilito dalla legge (creditori privilegiati, chirografari, legatari).

Aspetto deontologico forense

- Correttezza e imparzialità nella graduazione dei crediti: il curatore non deve favorire un creditore o legatario a scapito di altri.
- Diligenza contabile: i pagamenti devono essere tracciabili e verificabili; vietato l'uso promiscuo di conti personali (art. 30 CDF gestione del denaro altrui: 1° comma **“l'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto .. nell'adempimento dell'incarico professionale .. e deve rendere il conto della gestione sollecitamente”**; 2° comma

“l’avvocato *NON* deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima”).

- Lealtà verso gli interessati: deve informare i creditori e il giudice delle operazioni compiute, garantendo parità di trattamento (NON in conflitto di interessi art. 24 CDF, garanzia di indipendenza nell’esercizio della propria attività professionale, difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati ad interessi riguardanti la propria sfera personale).
- Responsabilità per errori o pagamenti indebiti: il pagamento non dovuto può generare danno alla massa e violazione del dovere di perizia e prudenza (dovere di competenza art. 14 CDF).
- Etica della neutralità/assenza conflitto di interessi (art. 24 CDF): anche di fronte a pressioni o relazioni personali con creditori o legatari, l’avvocato-curatore deve mantenere indipendenza.

Profilo etico-forense:

Nel pagamento dei crediti e legati si riflette il dovere di giustizia e correttezza professionale (art. 9 CDF).

Il curatore agisce come terzo imparziale: l’etica forense gli impone equidistanza, rispetto della legge e rifiuto di ogni condotta arbitraria

III) ASPETTI DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL CURATORE DELL’EREDITA GIACENTE

Il curatore risponde del proprio operato per DOLO, COLPA GRAVE ed anche PER COLPA LIEVE con il parametro della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c., ma riferibile al comma secondo dell’articolo: cioè dell’”HOMO ESIUSDEM CONDICIONIS ET PROFESSIONIS”, diligenza da valutarsi “con riguardo alla natura dell’attività prestata”, trattandosi di soggetto che agisce “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale”): il curatore dell’eredità giacente amministra i beni ereditari nell’interesse altrui e non proprio (anche se spende il proprio nome fino alla fine della procedura).

La prova liberatoria del curatore dell’eredità giacente per evitare responsabilità civile: ogni inadempimento del curatore che possa causare un danno alla massa ereditaria, ai futuri eredi, ai legatari o ai creditori può essere causa di risarcimento dei danni. Questi ultimi soggetti menzionati possono limitarsi ad allegare la prova della violazione di legge/inadempimento, mentre il curatore dell’eredità deve dare la prova che la violazione / inadempimento che ha provocato il fatto dannoso si è verificato per causa a lui non imputabile: il principio è quello sancito dall’ *art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*. Cioè deve essere data la prova che l’impossibilità ad adempiere è dovuta ad eventi esterni non ricollegabili alla condotta dell’agente/professionista.

Un particolare aspetto della responsabilità civile sull’obbligo di pagare l’imposta di successione dovuta: ultime sentenze della corte di Cassazione sul pagamento anche sulle imposte ereditarie (La Corte di Cassazione il 18 ottobre 2024 n. 27081 e 8

novembre 2024) si sono espresse sulla responsabilità del curatore dell'eredità giacente per il pagamento sulle imposte di successione dovuta in relazione ai beni amministrati.

Uniformandosi a quanto affermato nella precedente pronuncia del 15 luglio 2009 n. 16428: confermando come il curatore non solo sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ma sia anche obbligato in solido – quale responsabile di imposta – al pagamento di tale tributo, nel limite del valore dei beni che compongono l'eredità giacente (cioè intra vires) e non ne risponde con il proprio patrimonio.

La Cassazione motiva con i seguenti passaggi:

a) Tra i compiti che la legge attribuisce al curatore dell'eredità giacente c'è anche quello di REDIGERE L'INVENTARIO; RENDERE IL CONTO DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE; PAGARE I DEBITI EREDITARI E DEI LEGATARI, compresi i debiti fiscali. Ciò induce a chiedere se, quindi, devono essere pagata anche l'imposta di successione.

b) il curatore dell'eredità giacente rientra tra gli obbligati per legge, in base all'art. 28 comma 2 D.Lgs del 31.01.1990 n. 346 di presentare la dichiarazione di successione

c) pur non essendovi una norma di legge che in modo specifico che obblighi il curatore dell'eredità giacente a pagare anche le imposte di successione, la Cassazione con le due sentenze in parola ha esteso la responsabilità del curatore anche a questo inadempimento:

d) sulla base dell'art. 36 comma 3 D. Lgs n. 346 del 31/10/1990 ai sensi del quale ***“fino a quando l'eredità non sia accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità o quelli che non hanno ancora accettato E GLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE, esclusi i legatari, RISPONDONO SOLIDALMENTE DELL'IMPOSTA NEL LIMITE DEL VALORE DEI BENI EREDITARI RISPETTIVAMENTE POSSEDUTI”***. Tale disposizione si collegherebbe all'art. 28 che prevede espressamente il curatore quale soggetto tenuto alla dichiarazione di successione, considerando che vi sia una rispondenza tra CHI deve presentare denuncia di successione e CHI deve pagare l'imposta di successione.

e) ciò sarebbe anche coerente con quanto disposto dall'art. 36 comma 4 D. LGS 346/1990 che ***“prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco”***, facoltà che secondo quanto affermato dalle pronunce in commento sarebbe priva di logica se ***“il curatore non potesse assolvere il debito tributario”*** (così dicono le sentenze in parola).

Nelle pronunce in commento non sembra tuttavia, che si sia sufficientemente riflettuto sul presupposto dell'imposta sulle successioni, nonché sul fatto che per poter essere ritenuto obbligato al pagamento dell'imposta sulle successioni (in assenza di una espressa previsione legislativa), il curatore deve essere ritenuto “possessore” dei beni che compongono l'eredità giacente (ma “l'animus possidenti”? A meno di non ritenere qui che la nozione di possesso riguardi solo il rapporto diretto con i beni e senza “l'animus possidenti”, nozione estranea all'art. 1140 c.c.).

Secondo la Cassazione il curatore agisce in NOME PROPRIO, MA NELL'INTERESSE ALTRUI, e rivestirebbe – quindi – il ruolo di responsabile di imposta, essendo obbligato a fare fronte al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, anche se non con le proprie personali sostanze, ma “nei limiti del patrimonio dell'eredità giacente” sul quale “cade la responsabilità patrimoniale”.

Aspetti della responsabilità penale: secondo l'orientamento prevalente giurisprudenziale il Curatore dell'eredità giacente è pubblico ufficiale, quindi risponderà – se è provato il dolo, cioè la coscienza e volontà di sottrarre somme o beni oggetto dell'eredità giacente – di peculato ex art. 314 c.p. e non di appropriazione indebita, molte delle sentenze di Cassazione sono in questo senso (cass. pen. n. 34335/2010).

L'attività del curatore dell'eredità giacente è espressione tipica della funzione pubblica - anche se tutela interessi privati - esercitata in ausilio dell'attività del giudice e, conseguentemente, non può negarsi la qualità di pubblico ufficiale nell'adempimento del suo ufficio e la inquadrabilità della condotta di peculato e di non di appropriazione indebita nel caso in cui lo stesso si appropri di uno o più beni della massa ereditaria”.

Il reato di peculato è procedibile d'ufficio, l'appropriazione indebita è punibile a querela: è evidente quindi la responsabilità con presupposti e conseguenze molto diverse.

Concetto che viene ripreso dalla Sentenza di Cassazione – sez. VI penale – sentenza n. 1103 del 27/10/2022: sul fatto che il curatore dell'eredità giacente sia un pubblico ufficiale e risponda quindi di PECULATO ex art. 314 bis cp e non di appropriazione indebita. Ciò sulla base delle seguenti osservazioni:

- il curatore, nominato a norma dell'art. 528 c.c. dal Giudice come suo ausiliario, secondo la definizione datane dall'art. 68 cpc che prevede oltre al custode ed al consulente tecnico, gli altri ausiliari nei casi previsti dalla legge o quando sorga la necessità, ha creato al riguardo la categoria aperta (può farsi assistere da *“esperti in una determinata arte, professione e in generale da persona idonea a compimento degli atti che il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario da solo non è in grado di compiere”*) .
- Il privato esperto in una determinata arte o professione e in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo (art. 68 cpc), temporaneamente incaricato di compiere una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale, presta la propria attività nell'ambito di una determinata procedura, così da renderne possibile lo svolgimento e consentire la realizzazione delle relative finalità e che tali caratteristiche sono riscontrabili nella figura del curatore dell'eredità giacente;
- costui è tenuto a svolgere la propria attività sotto giuramento, ex art. 193 disp att. cpc, ed a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante positivi provvedimenti, nonché esercitando poteri di gestione finalizzati a alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione;
- è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l'approvazione e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito (Cass. Sezioni Unite civili 21/11/1997 n. 11619: che rilevavano come tali compiti siano espressione tipica della funzione pubblica esercitata in ausilio dell'attività del giudice, in guisa che, conseguentemente, deve

riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale del curatore dell'eredità giacente e la inquadrabilità della condotta di appropriazione di un bene ereditario da parte di tale soggetto qualificato nel reato proprio di cui all'art. 314 c.p.: Cass. sez. 6 n. 34335 del 9/4/2010).

Reggio Emilia, 4 novembre 2025

Avv. Raffaella Pellini